

# CASO STEVAN — UN RESOCONTO

*Stagione 2025/2026*

*Al Presidente della FISR, alle Società partecipanti al Campionato Italiano di Serie B Hockey Inline.*

Con la conclusione del procedimento sportivo relativo alla posizione dell'atleta Michele Stevan, riteniamo opportuno ricostruire in modo ordinato e documentato i fatti che hanno interessato la nostra Società.

Non intendiamo alimentare polemiche né mettere in discussione il ruolo degli organi federali. Lo scopo di questo documento è esclusivamente quello di rappresentare una vicenda che, a nostro avviso, riguarda un principio di interesse generale: la certezza nell'applicazione delle norme federali e l'affidamento che ogni Società deve poter riporre nelle comunicazioni provenienti dalla Federazione.

Per questo motivo riportiamo esclusivamente fatti documentati, provvedimenti, comunicazioni e atti ufficiali, lasciando ai lettori ogni valutazione.

## **L'infortunio e la trasmissione della documentazione**

Il 16 novembre 2025 il nostro atleta Michele Stevan si infortuna. L'infortunio, coperto da regolare certificato medico e successivamente da referto ospedaliero, lo terrà fermo fino al 12 dicembre. Nel corso di quel periodo salta quattro partite di regular season.

## **Le richieste di chiarimento**

Il 17 novembre 2025 la Società trasmetteva al settore hockey della Federazione il primo certificato medico dell'atleta. Successivamente veniva inviato anche il referto ospedaliero. In entrambe le occasioni veniva chiesto formalmente alla Federazione se la posizione dell'atleta fosse conforme ai requisiti previsti dal paragrafo 14.8 delle Norme HIL. A tali richieste non seguiva alcun riscontro.

Il 7 aprile 2026, in prossimità del termine della regular season, la Società rinnovava per iscritto la richiesta di conferma della regolarità della posizione dell'atleta ai fini della partecipazione alla seconda fase del campionato. Il 10 aprile 2026 giungeva una prima risposta della Federazione che proponeva un'interpretazione del paragrafo 14.8 diversa da

quella storicamente applicata. Nella stessa giornata la Società chiedeva formalmente alla Federazione di riconsiderare la posizione, ritenendo la lettura proposta difforme dal testo della norma e dalla prassi applicativa consolidata.

## **I precedenti**

La posizione sostenuta dalla Società non nasce da un'interpretazione elaborata per il presente caso, ma si fonda sull'applicazione che la stessa disposizione aveva ricevuto in precedenti campionati. In più occasioni atleti impossibilitati a disputare incontri ufficiali per infortunio documentato sono stati considerati in regola ai fini del computo delle presenze richieste dalla normativa federale.

Nel 2023, in vista dei play off di Serie B, un giocatore infortunato con documentata degenza otteneva regolare nulla osta a partecipare alle finali. La comunicazione ricevuta dalla Società interessata era del seguente tenore:

*«visionati i documenti inviati, ed in ottemperanza delle norme vigenti, si conferma che il giocatore può prendere parte ai play off di Serie B che si terranno a fine aprile ed maggio 2023, essendo la degenza valevole ai fini del conteggio delle presenze»*

Nel 2024, in vista delle finali di Camaiore, due atleti infortunati e coperti da regolare referto ottenevano analogo nulla osta, con la seguente formula:

*«ascoltato il parere della Commissione di Settore si comunica che la documentazione allegata è stata ritenuta idonea per ritenere le assenze giustificate, pertanto le stesse non sono da calcolare nel computo del numero minimo per gli atleti»*

In entrambi i casi non seguivano né segnalazioni né provvedimenti sanzionatori. Nelle interlocuzioni preliminari con la Federazione la Società ha richiamato questi precedenti, ottenendo la comunicazione che sarebbero stati verificati e che avremmo ricevuto riscontro prima dell'inizio dei playoff.

## **Le comunicazioni ricevute**

Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio dei playoff la Società riceveva una comunicazione scritta dalla Federazione che, letta unitamente ai chiarimenti forniti

verbalmente, veniva ragionevolmente interpretata come conferma della regolarità della posizione dell'atleta. Sulla base di tale affidamento la Società decideva di schierare il giocatore.

Solo successivamente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è emersa una diversa interpretazione della medesima comunicazione.

### **Le sanzioni e il ricorso**

Riportiamo la cronologia degli atti.

— **8 maggio 2026:** Comunicato Ufficiale n. 48 del Giudice Sportivo Nazionale — perdita delle prime due gare interessate con il risultato di 0-5.

— **10 maggio 2026:** si disputa l'ultima gara della regular season, con schieramento dell'atleta sulla base della comunicazione della Federazione e del ricorso pendente.

— **11 maggio 2026:** Comunicato Ufficiale n. 49 — perdita dell'ulteriore gara con il risultato di 0-5 e deferimento alla Procura Federale.

— **11 maggio 2026:** deposito di due ricorsi alla Corte Sportiva d'Appello, con istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva.

— **14 e 19 maggio 2026:** udienze di discussione dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello. La Corte rigetta i ricorsi.

— **9 giugno 2026:** notifica della sentenza motivata.

### **Le motivazioni della sentenza**

Dalla lettura delle motivazioni è emerso che la decisione si è fondata anche su elementi e comunicazioni interne della Federazione che non erano stati messi a disposizione della Società nel corso del procedimento e dei quali la stessa è venuta a conoscenza soltanto con il deposito della sentenza.

### **La definizione del procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare si è concluso mediante definizione consensuale ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia, con applicazione di un'ammenda pari a 200 euro.

## **Conclusione**

Questa vicenda, al di là dell'esito sportivo, evidenzia quanto sia importante che le norme federali siano applicate con criteri uniformi e prevedibili e che le comunicazioni rese alle Società siano sempre chiare, univoche e coerenti.

Quando una Società chiede preventivamente un chiarimento su una questione regolamentare, lo fa proprio per evitare contenziosi e garantire il regolare svolgimento della competizione.

È interesse di tutti — Federazione, Società, atleti e tesserati — che situazioni analoghe non abbiano a ripetersi.

Il nostro auspicio è che il confronto futuro possa svolgersi esclusivamente sul campo di gioco e che questa vicenda possa contribuire, in modo costruttivo, a una maggiore certezza nell'applicazione delle norme.

Con osservanza e stima.

**ASD ASIAGO NEWTS**

*Il Presidente*

**Filippo Carturan**